



L.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **43** del 20/04/2017

Proroga dei termini di adeguamento alla Legge Regionale 23/2015
e smi in materia di emissioni odorigene.



Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge volto alla proroga dell'entrata in vigore dell'articolo 1 quinquies della Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 7 come modificata dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 1 del 15 febbraio 2016.

1. PREMESSA

Il tema del monitoraggio, del controllo e della valutazione dell'impatto olfattivo prodotto da talune realtà industriali è oggetto di sempre maggiore attenzione per la Pubblica Amministrazione, per gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni e provvedimenti aventi natura ambientale, e, conseguentemente, anche per gli Enti di controllo quali le Agenzie Ambientali: questo anche in relazione alle sempre più numerose segnalazioni e richieste di interventi di controllo da parte della popolazione esposta che rivendica il diritto ad una migliore qualità della vita.

Il monitoraggio e la stima quantitativa di una emissione odorigena presentano aspetti piuttosto complessi da affrontare, a causa dei seguenti concorrenti fattori:

- un odore è la risultante di una miscela di numerose sostanze chimiche, molte delle quali presenti a livelli di concentrazione molto bassi e di difficile determinazione analitica, che possono dare vita ad interazioni di tipo sinergico, additivo o di mascheramento (tali effetti sono alla base della sensazione complessiva dell'odore percepito)
- la necessità di porre in relazione le misure analitiche con l'intensità dell'odore percepito dall'uomo
- le emissioni che provocano molestie olfattive risentono naturalmente di tutti i complessi fattori che influenzano la dispersione delle masse d'aria nell'atmosfera, ovvero la direzione e l'intensità del vento, l'altezza dello strato di rimescolamento, ecc.
- le emissioni odorigene sono spesso discontinue, con alternanza di periodi a bassa emissione ed elevata emissione, a seconda del processo di lavorazione considerato.

L'odore si riferisce infatti alla sensazione elaborata dal sistema olfattivo umano in seguito all'interazione specifica di una miscela di sostanze con l'organo olfattivo: l'odore dell'aria che respiriamo è stato riconosciuto come una variabile ambientale che può determinare la qualità della vita ed influire sulle attività economiche (attività lavorative, turismo, ecc.). La vasta gamma di sostanze potenzialmente odorifere, la soggettività fisica e psichica della percezione di un odore, i fattori ambientali, uniti alla complessità del sistema olfattivo, rappresentano pertanto una serie di ostacoli che rendono la caratterizzazione degli odori ed il controllo dell'inquinamento olfattivo particolarmente complessi.

2. LA NORMA REGIONALE

La Regione Puglia, con legge regionale n. 7 del 22/01/1999, ha varato una specifica disciplina in materia di emissioni odorigene prodotte da impianti industriali, in materia di specifiche emissioni da sansifici nonché di emissioni in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, individuando prescrizioni specifiche per le emissioni puntuali e per le emissioni diffuse. Con successivi provvedimenti normativi (l.r. n. 17 del 14 giugno 2007 e l.r. n. 23 del 16 aprile 2015) la citata legge è stata emendata. In particolare, tra le modifiche più significative si possono annoverare quelle di seguito elencate:

- con la l.r. n. 17/2007 si è provveduto ad eliminare dal suo campo di applicazione l'esclusione degli impianti localizzati in zone industriali (art. 4); è stata attribuita all'autorità di controllo la possibilità di imporre il confinamento delle sorgenti di emissioni diffuse (art. 1-bis) ed infine si è definita la procedura da seguire in caso di impraticabilità della realizzazione dei necessari interventi impiantistici (art. 5-bis);
- con la successiva l.r. n. 23/2015 è stato introdotto l'Allegato tecnico che definisce i limiti in termini di concentrazione di odore e corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento, nonché un'ulteriore disposizione relativa alle segnalazioni di disturbo o molestie da parte dei recettori ed il superamento della concentrazione limite di emissione di sostanze odorigene.



In particolare, la legge regionale n. 23/2015 ha introdotto l'obbligo di rispetto delle concentrazioni limite indicate nell'allegato tecnico nonché l'obbligo di confinamento, captazione e convogliamento di tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorogene.

Ed inoltre il comma 2 dell'art. 1 quinquies (disposizioni transitorie e finali) prevede per gli stabilimenti/installazioni in esercizio o autorizzati ma non ancora entrati in esercizio alla data del 22 aprile 2015 (data di entrata in vigore) l'obbligo di presentazione, entro due anni, dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del novellato Capo I.

Pertanto, la l.r. n. 23/2015 inizierà a spiegare i suoi effetti a decorrere dal 22 aprile 2017 per le installazioni in esercizio o autorizzate ma non in esercizio alla data di entrata in vigore della predetta norma.

Con lo schema di disegno di legge A09/SDL/2017/00001 è stato avviato l'iter legislativo volto all'abrogazione della Legge Regionale 7/99 (nonché le successive che la hanno emendata) allo scopo di perseguire l'obiettivo di:

- ridefinire il campo di applicazione della norma
- garantire uniformità del monitoraggio alle norme UNI
- modificare l'allegato tecnico

Alla luce della manifestata volontà di revisionare integralmente la specifica norma in materia di impatto osmogeno, si ritiene necessario differire il termine del 22 aprile 2017, previsto dall'art. 1 quinquies della LR 7/99 e s.m.i., di quattro mesi quale periodo utile al perfezionamento dell'iter consiliare di approvazione della nuova legge.

Tanto al fine di evitare un aggravio procedimentale, nei confronti dei soggetti destinatari nonché della pubblica amministrazione, connesso all'obbligo di adeguamento alle disposizioni di una norma regionale di prossima abrogazione.

Il presente schema di disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della l.r. n. 28 del 16/11/2001, né del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente
Dott. Domenico Santorsola




Schema di Disegno di Legge

“Differimento delle disposizioni transitorie e finali della Legge Regionale 23/2015 e smi”

Articolo 1

Al comma 2 dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale), come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17) e modificato dall'art. 52 della legge regionale 1 del 15 febbraio 2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2016), le parole: “entro e non oltre due anni a decorrere”, sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre 28 mesi a decorrere”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione puglia.

